

XIV LEGISLATURA  
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1497

**PROPOSTA DI LEGGE**  
d'iniziativa dei deputati  
**CE', FRANCESCA MARTINI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità di sperimentazione del "metodo Di Bella"

*Presentata il 3 agosto 2001*

## XIV LEGISLATURA

**PROGETTO DI LEGGE - N. 1497**

Onorevoli Colleghi! - La vicenda collegata alla sperimentazione del "metodo Di Bella" ha suscitato enormi clamori e forti sospetti in molte parti dell'opinione pubblica e dei rappresentanti politici. Non possono non destare allarme e sconcerto le ormai numerose denunce fatte nei diversi tribunali dai quali risulterebbe che siano stati somministrati farmaci scaduti a ben 1.048 ammalati di tumore durante la sperimentazione in trattamento con il "metodo Di Bella", inficiando di fatto i risultati della sperimentazione stessa.

Ciò sembra trovare conferma nello stesso verbale dei nuclei antisofisticazioni in cui si legge che i farmaci in questione non possiederebbero più "le caratteristiche terapeutiche iniziali (...)" e si ipotizza "che la degradazione e scomposizione dei principi attivi possa produrre effetti collaterali gravi, specialmente in soggetti sofferenti di patologie neoplastiche; ne consegue che i dati ottenuti dalla suddetta sperimentazione siano sicuramente inattendibili".

Inoltre, risulterebbe anche che in tutte le confezioni di retinoidi siano state riscontrate (confermato dallo stesso Ministero della sanità) dosi fino a 850 milligrammi/litro di acetone, sostanza tossica e cancerogena nonché inattivante l'effetto dei retinoidi stessi, che, ricordiamo, sono l'elemento base del "metodo Di Bella". La presenza dell'acetone ha sicuramente sovvertito l'intero profilo tossicologico della sperimentazione, attribuendo allo stesso "metodo Di Bella" gli effetti tossici causati invece dall'errata preparazione di farmaci da parte del Ministero della sanità.

Altre denunce, quantomeno allarmanti, sulla condotta tenuta dai vari organismi, istituzionali e non, in merito all'applicazione della sperimentazione del "metodo Di Bella" compaiono nel *libro-dossier* del dottor Vincenzo Brancatisano "Un po' di verità sulla terapia Di Bella" (editore *Travel Factory*). Nel citato volume si afferma quanto segue:

sono errati l'intero impianto e l'impostazione di base della sperimentazione, rispetto ai parametri codificati dal *National Cancer Institute* ed universalmente accettati. Di fatto, non sono stati rispettati i criteri che danno evidenza ed attendibilità ad una sperimentazione secondo la più autorevole e conosciuta classificazione di evidenza scientifica in campo oncologico: il *National Cancer Institute*;

L'Istituto superiore di sanità (ISS) ha dichiarato che: "Non emerge alcuna evidenza che il metodo Di Bella sia stato di una qualche attività antitumorale... (...)", e questo malgrado dal sito *Internet* dello stesso ISS si rilevi che nel protocollo 7 della sperimentazione relativo al carcinoma esocrino dei pancreas, vi sia un 36 per cento di sopravvivenza ad un anno mentre tutte le statistiche internazionali concordano che entro sei mesi si ha una sopravvivenza del 3-4 per cento ed una pressoché totale mortalità ad un anno nei pazienti trattati con terapie convenzionali.

Come denunciato nelle pagine 343 e seguenti del citato *libro-dossier*, la vicenda Di Bella fu "gonfiata" dalla stampa a causa delle strumentali informazioni dell'ISS; infatti nel passo citato è scritto che: "Fu sancito che il metodo Di Bella era tossico e fu deciso, per questo motivo, di escludere lo stesso dalle cosiddette terapie dolci". Dalla lettura tardiva dei Rapporti Istisan, che il direttore dell'ISS si rifiutò di consegnare ai giornalisti in conferenza stampa, emergono dati e numeri che contrastano decisamente con le notizie allarmanti che la stampa girò all'opinione pubblica; in buona sostanza l'opinione pubblica ricevette notizie non vere, come è agevole verificare. Di più: lo studio osservazionale condotto in parallelo (e per un lungo periodo) su un gran numero di pazienti con l'obiettivo ufficiale di confermare o smentire i profili di tossicità riscontrati nella sperimentazione, ha addirittura stabilito che il 97 per cento dei pazienti non ha avuto alcun effetto tossico di una certa gravità. Questa notizia clamorosa che smentisce le precedenti rilevazioni non è stata mai diffusa, poiché nessuna conferenza stampa l'ISS ha ritenuto di dovere convocare per comunicare i risultati dello studio osservazionale che, peraltro, ha registrato la sopravvivenza di un numero rilevante di pazienti che, in questo caso, erano quasi tutti terminali.

A pagina 627 e seguenti del citato *libro-dossier* si leggono dichiarazioni ancora più allarmanti dalle quali si desumerebbe che, nel caso tali affermazioni corrispondessero al vero, l'esito della sperimentazione era di

fatto già stato "preconfezionato" dallo stesso ISS. Risulta molto inquietante che, nonostante la gravità delle affermazioni riportate nel libro citato, ad oggi, non risultino intraprese iniziative giudiziarie contro l'autore dello stesso né da parte del Ministero della sanità né da parte dell'ISS.

Quanto riportato si ritiene sia sufficiente affinché il Parlamento sia attivato nelle forme di sua competenza perché sia fatta chiarezza e si arrivi a scoprire la verità su tutta la "vicenda Di Bella" al fine di garantire i diritti e la salute dei cittadini.

Inoltre, non è da sottovalutare che nel frattempo sono state emanate decine di sentenze in tutta Italia tese a prevedere che le aziende sanitarie locali erogassero gratuitamente i farmaci del "metodo Di Bella" in base a dichiarazioni di periti oncologi attestanti la progressione del tumore con le terapie convenzionali (chemioterapia) e un blocco o la regressione del tumore negli stessi ammalati trattati con il "metodo Di Bella". Inoltre sono molte le iniziative emergenti anche a livello istituzionale da parte delle regioni a sostegno della terapia Di Bella.

Si capisce che fare chiarezza in una vicenda come questa non è assolutamente facile anche perché la sperimentazione è stata avviata quando il Ministro della sanità era l'onorevole Rosy Bindi, la quale aveva nominato come responsabile della sperimentazione il suo successore, ovvero il Ministro della sanità Veronesi. Quest'ultimo, nonostante in Parlamento siano state depositate diverse decine di interrogazioni volte a chiedere spiegazioni in merito alla sperimentazione, non ha ritenuto opportuno fornire al Parlamento nessuna delucidazione.

Pertanto la presente proposta di legge ha lo scopo di fornire al Parlamento lo strumento adatto, da noi individuato in una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità della sperimentazione del "metodo Di Bella", affinché si possa dare una risposta chiara, inequivoca e dovuta ai cittadini sicuramente disorientati e nauseati dalle tante e contraddittorie informazioni a cui sono sottoposti.

## XIV LEGISLATURA

**PROGETTO DI LEGGE - N. 1497  
PROPOSTA DI LEGGE****Art. 1.**

1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di:

a) esaminare la documentazione relativa alla sperimentazione del "metodo Di Bella" eseguita ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

b) accertare il rispetto e la correttezza dell'applicazione del "metodo Di Bella" nella fase della sperimentazione di cui alla lettera a);

c) valutare gli atti inerenti le inchieste svolte dai procuratori della Repubblica aventi oggetto possibili abusi e falsificazioni avvenuti durante la sperimentazione;

d) svolgere tutte le necessarie indagini al fine di fugare ogni possibile dubbio sulla correttezza nella gestione e sulla veridicità dei risultati della sperimentazione;

e) accertare ogni altro comportamento che possa essere stato dannoso per i malati, i cittadini e lo Stato.

**Art. 2.**

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, a maggioranza dei suoi componenti.

**Art. 3.**

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.

2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative o giudiziarie. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

**Art. 4.**

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

**Art. 5.**

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, con la presentazione al Parlamento di una relazione finale sui risultati delle indagini svolte e con la formulazione delle eventuali conseguenti proposte.

**Art. 6.**

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.